

# **BVGer D-2498/2020 vom 22. Mai 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2498\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2498_2020)

FR: TAF D-2498/2020 du 22 mai 2020

IT: TAF D-2498/2020 del 22 maggio 2020

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 3**

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

### **E. 4**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 5**

Occorre in primo luogo esaminare se l'autorità di prime cure ha nella fattispecie applicato correttamente l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.

#### **E. 5.1**

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi

nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito l'Italia, così come altri Paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.

#### **E. 5.2**

Nella fattispecie, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia e che ella è stata messa al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al 13 giugno 2024 (cfr. atti n. [...]20/1 e n. [...]32/1). Altresì, l'Italia ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto n. [...]41/3).

#### **E. 5.3**

L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in Italia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanata in Eritrea.

#### **E. 5.4**

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

#### **E. 6**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

#### **E. 7**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della pro-va consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 8**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione

contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinvio in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

### **E. 8.1**

Nel caso in esame, l'insorgente è stata riconosciuta quale rifugiato in Italia (cfr. supra consid. 5.2). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di un suo allontanamento in tale Paese, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv. rifugiati).

### **E. 8.2**

L'interessata, allega con il ricorso che vi sarebbero degli indizi concreti suscettibili di esporla ad un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU, in ragione delle precarie condizioni di accoglienza vigenti in Italia, segnatamente non disponendo di un sostentamento minimo, di un alloggio, né di cure mediche.

#### **E. 8.2.1**

In primo luogo, circa le dichiarate condizioni di vita difficili nelle quali la ricorrente avrebbe precedentemente versato quale rifugiato in Italia, dove si sarebbe ritrovata senza alloggio (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1) il Tribunale ritiene non vi siano in specie delle considerazioni umanitarie imperiose ostative al rinvio della ricorrente verso l'Italia (cfr. sentenze della CorteEDU Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, no. 40524/10, § 179 segg.; Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, no. 27725/10, § 70 segg.). Vieppiù, nulla permette di considerare che esista in Italia - Paese vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione

sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) - una pratica sistematica di discriminazione, rispetto ai cittadini italiani, verso i beneficiari dello statuto di rifugiato, nell'accesso all'impiego, all'assistenza sociale, alle cure mediche, all'educazione ed all'alloggio (cfr. sentenza del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.1). Dalle insorgenze di causa, non v'è inoltre alcun elemento concreto a riprova che ella sia stata privata, dall'azione od omissione deliberata delle autorità italiane, del godimento dei diritti che le permettano di sopperire ai suoi bisogni primari e che rischia di conseguenza di esserlo nel futuro. Oltretutto, lo scrivente Tribunale, ha già rilevato recentemente che non vi è modo di presumere che il "decreto Salvini" nonché il conseguente minacciato deterioramento della situazione abitativa dei richiedenti l'asilo, avranno lo stesso effetto sulle persone già a beneficio della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale D-6821/2019 del 15 gennaio 2020). Sia aggiunga, che la CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 6573).

### **E. 8.2.2**

Inoltre, parte delle considerazioni esposte in sede ricorsuale parrebbero voler fare intendere un motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento legato alle condizioni di salute di A. \_\_\_\_\_. In proposito, a scanso di equivoci, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza, la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193). Orbene, come

rettamente osservato dalla SEM, malgrado i numerosi atti medici F2 di cui all'inserto (cfr. atti n. [...] -23/3, [...] -27/2, [...] -36/2 e [...] -46/2), nulla permette in casi di desumere l'esistenza di patologie cagionanti le condizioni di salute dell'interessata. D'altra parte quest'ultima, al di là di una vaga quanto generica asserzione circa l'infezione dell'utero non curata in Italia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 3), non ha evocato particolari problemi di salute.

### **E. 8.3**

Benché tale censura non sia stata rievocata con il gravame, il Tribunale ritiene altresì giudizioso rilevare che il trasferimento dell'interessata verso l'Italia appare conforme all'art. 8 CEDU così come alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

#### **E. 8.3.1**

Nonostante l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 par. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

#### **E. 8.3.2**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 284 consid. 1.3 con giurisprudenza citata; DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii; DTAF 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Tale relazione sarà in principio preesistente (cfr. in particolare: sentenze del TF 2C\_555/2011 del 29 novembre 2011 consid. 3.1 e 2C\_537/2009 del 31 marzo 2010 consid. 3). In tal senso, è precisato che la Corte EDU distingue tra i casi di migranti la cui famiglia esisteva già prima il loro arrivo nello Stato in questione da quelli che avrebbero invece contratto matrimonio soltanto dopo il loro arrivo in tale Stato (cfr. sentenza della Corte EDU del 28 maggio 1985 Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito, no. 9214/80; 9473/81; 9474/81, § 68). Al contrario, non vi è ingerenza nella vita familiare se si può attendere dai membri della famiglia che realizzino la loro vita familiare all'estero (cfr. sentenza del TF 2C\_639/2012; sentenze del TAF E-293/2015 consid. 7.2 e D-711/2017 del 19 luglio 2017 consid. 8.2).

#### **E. 8.3.3**

In casu, è pacifico che B. \_\_\_\_\_ abbia un diritto di presenza duraturo in Svizzera; tuttavia la relazione di quest'ultimo con la richiedente e con il nascituro non ossequia la giurisprudenza testé enucleata, come d'altra parte rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, alle cui considerazioni si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 10 e 11) essendo le stesse sufficientemente pertinenti e dettagliate (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

#### **E. 8.4**

In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

#### **E. 9**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile; tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).

#### **E. 9.1**

Le difficili condizioni di esistenza così come le vaghe problematiche valetudinarie, questioni peraltro già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.

#### **E. 9.2**

In particolare, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 8.2.2). Allo stesso modo, lo scrivente Tribunale ha già specificato che le difficoltà generali delle condizioni di vita in Italia - segnatamente per quanto riguarda la carenza di alloggi e di posti di lavoro - non è suscettibile di sovvertire ad essa sola la presunzione di cui sopra (cfr. sentenza del Tribunale D-1190/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.3).

#### **E. 9.3**

Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

#### **E. 10**

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente. In tal senso, all'interessata non giova invocare in specie la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19). Infatti, tali circostanze sono temporanee, e sebbene possano giustificare una sospensione del trasferimento, nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-1987/2020 del 30 aprile

2020 e F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2). Ciò a maggior ragione se considerato che il trasferimento in Italia non avverrebbe sulla base del Regolamento Dublino III, essendo A.\_\_\_\_\_ a beneficio di un permesso di soggiorno. Ne consegue che nonostante i severi controlli attualmente condotti dalle autorità italiane alle frontiere, tale permesso unitamente alla conferma scritta di quest'ultime in merito alla sua riammissione sul territorio della vicina penisola, permettono di considerare l'esecuzione dell'allontanamento possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-1190/2020 del 24 aprile 2020 consid. 7.1)

#### **E. 11**

Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

#### **E. 12**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 13**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

#### **E. 14**

Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

#### **E. 15**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 16**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.